

## **Revisori Legali: "Rendere effettivo il requisito dell'indipendenza"**

*di Umberto Calamita, 10.10.2022*

### **Lettera del presidente nazionale Mandolesi al Ministro Economia e Finanze e della Giustizia: "Il disallineamento fra ruoli e doveri del Revisore Legale ed altre professioni regolamentate può provocare inefficienze"**

Riformulare l'art. 358 c.1 lettera a) del Codice della crisi nella prospettiva di estendere anche al Revisore Legale le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza circa la ricorrenza dei presupposti. Questo è l'invito formulato dal presidente del Consiglio Nazionale dei Revisori Legali, Stefano Mandolesi, in una lettera inviata oggi alla Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ed al Ministro del MEF, Daniele Franco.

L'art.358 c.1 lett. a) – scrive Mandolesi – dovrebbe includere anche i Revisori Legali tra i destinatari della norma circa le funzioni di curatore, al pari delle altre professioni regolamentate e per rendere effettiva **l'indipendenza oggettiva** dalla revisione legale, in applicazione del combinato disposto dagli artt. 10 e 18 ss. D.lgs. 39/2010 e s.m.i., dal codice civile, nonché dal codice etico e dai principi di revisione degli stessi Revisori Legali e del Reg. U.E. n.537/2014 artt. 5 c.1 e 13. In mancanza, l'indipendenza del Revisore Legale sarebbe minata all'origine.

È infatti evidente che, per rispettare il requisito della "dichiarazione di indipendenza" (indipendenza soggettiva) e della "dichiarazione di trasparenza" (indipendenza oggettiva) sulla limitazione degli incarichi prevista in combinato disposto:

- dagli artt. 10, 18 e ss. del D.lgs. 39/2010 e s.m.i.;
- dal codice etico;
- dagli artt. 2409 quinquies c.1 e 2399 c.c.;
- dagli artt. 5 c.1 e 13 Reg. U.E. 537/2014;
- dai principi di revisione ISA Italia 200, 220 e ss.;

il Revisore Legale non può svolgere esclusivamente attività di Revisione Legale, ma dovrà svolgere anche altre attività, *non audit service*, affinché non violi il principio sull'indipendenza dall'oggetto dell'attività di *audit service* che non deve mai superare il 49% del totale del fatturato del Revisore Legale o della società di revisione legale.

Peraltro, bisogna mantenere l'art. 25-octies del Codice della Crisi – scrive Mandolesi, replicando – come modificato correttamente dall'art. 14 dell'originaria formulazione del Codice della crisi, in quanto, a nostro avviso, rende effettiva l'indipendenza del Revisore Legale.

Il Revisore Legale non si occupa del controllo di legittimità, attività demandata esclusivamente al collegio sindacale in quanto obbligato alla partecipazione alle decisioni aziendali interne con funzioni di controllo *ex ante* e concomitante e per gli effetti anche alle relative denunce nonché responsabilità.

Al Revisore Legale, che si occupa del controllo contabile, tale attività di partecipazione alle decisioni aziendali è preclusa da norme, anche europee, cogenti stabilite sempre dal combinato disposto dagli artt. 10 e 18 ss. D.lgs. 39/2010 e s.m.i., dal Codice civile nonché dal Codice etico e dai principi di revisione dei Revisori Legali e del Reg. U.E. n.537/2014 artt. 5 c.1 e 13; in mancanza l'indipendenza del Revisore Legale sarebbe minata all'origine.

L'art. 14 della originaria versione del Codice della crisi, faceva ricadere gli obblighi di segnalazione non solo sull'organo di controllo, bensì anche sui soggetti incaricati della revisione legale – Revisore Legale, persona fisica o società di revisione – chiamati ad attivarsi presso l'organo di amministrazione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni. In tal modo, veniva mal colto il differente ruolo svolto dell'organo di controllo della società e dal Revisore Legale nella *governance* societaria.

Per il presidente dei Revisori Legali, d'intesa con i consiglieri della Commissione studi ricerche e università delegati alla materia, dott.ssa Damiana Lucentini e dott. Fabrizio Versiero, *“nelle situazioni di crisi (o pre-crisi o insolvenza reversibile) contemplate nel Codice della crisi, anche in funzione della tutela dell'interesse pubblico, occorre enfatizzare le responsabilità ed il ruolo proattivo dell'organo di controllo sindacale nella società, e per la società, con il precipuo obiettivo di favorire l'emersione tempestiva delle condizioni di squilibrio patrimoniale, economico-finanziario della società”*, sottraendo invece ogni responsabilità al Revisore Legale, già più che "onerato senza i relativi onori", nello svolgimento delle funzioni di curatore, esperto della crisi, rappresentanza tributaria e quant'altro necessario per rendere efficace l'indipendenza oggettiva dalla revisione legale sulla base delle norme cogenti ed attuali.

*“Nella maggior parte delle nostre società di capitali, in cui l'organo di controllo non è altresì incaricato della revisione legale, l'ordinamento affida a quest'ultimo accertamenti di natura contabile, demandati, correttamente ed esclusivamente, al soggetto incaricato della revisione legale. È infatti nostro timore – spiega Mandolesi – che si possano attribuire al Revisore Legale maggiori responsabilità di quante non ne abbia già travisandone i ruoli con il collegio sindacale”*.

*“Nelle S.r.l. che abbiano nominato unicamente un Revisore Legale e non anche un organo di controllo sindacale – segnala lo stesso Presidente Mandolesi – non si arriverebbe a nessun paradosso né ad alcuna situazione pericolosa, in quanto non viene pregiudicato nulla”*. Infatti, il Revisore Legale, sulla base dei nuovi principi di Revisione (ISA Italia Clarified) e della normativa cogente, è obbligato a verificare i rischi ed a segnalare, per mezzo di una *“management letter”*, le carenze del sistema di controllo interno presso l'organo di amministrazione e, per altro verso, non verrebbe neanche compromesso il sistema di *“segnalazioni esterne”*, in quanto il Revisore Legale sarebbe obbligato dai principi di revisione, qualora l'organo amministrativo non adempiesse alle evidenze riportate nella *“management letter”*, a porre delle limitazioni ed evidenze alla sua *opinion*, avvisando *“erga omnes”* ogni portatore di interessi in quanto essa verrebbe pubblicata nel sistema camerale. Peraltro, qualora intervenisse facendo delle segnalazioni analoghe a quelle dovute dai Sindaci, eserciterebbe un potere di ingerenza nella gestione vietato dalle norme cogenti sulla revisione legale.

Il Presidente ricorda che l'organo sindacale è una funzione non presente in alcun Paese estero, al contrario dell'organo di revisione che è un ruolo esercitabile esclusivamente da un professionista regolamentato, il Revisore Legale, che proprio per tali ragioni va scritto in maiuscolo, in quanto nome proprio di titolo professionale al contrario di revisione legale che è un nome generico che ricomprende molteplici attività *audit e non audit service*.

Il Presidente Mandolesi tiene a precisare, come già evidenziato nell'ultimo comunicato stampa dell'UNRL del 6 ottobre scorso, nella circolare n.8 del 17 settembre 2022 e nel programma da sottoporre ai nuovi membri del Parlamento, quanto sia divenuto urgente e cruciale l'autodeterminazione della professione, regolamentata omogeneamente su tutto il territorio europeo, dei Revisori Legali e la costituzione dell'Ordine Professionale dei Revisori Legali (o strumento simile di garanzia), nonché il rientro nel controllo e nella detenzione del registro da parte dell'Unione Nazionale Revisori Legali (organizzazione maggiormente rappresentativa). Ciò al fine di evitare intromissioni da parte di altri soggetti che possano minare l'indipendenza oggettiva, soggettiva ed il Codice etico dei Revisori Legali, la pubblica fede e l'ordine pubblico economico, tipico delle democrazie avanzate, *ergo* la qualificata tripartizione dei poteri, di aristotelica memoria. Ci sarebbe, a questo punto, da domandarsi come sia possibile che in una "democrazia avanzata" ci possano essere soggetti che prendono la parola in luogo dei titolari effettivi. Mandolesi ricorda infine che la professione regolamenta dei Revisori Legali - attraverso l'organizzazione maggiormente rappresentativa UNRL, cioè l'Unione Nazionale Revisori Legali già portatrice di interessi accreditata al MEF, MIUR, MISE, LAVORO, Camera Deputati, Parlamento Europeo - resta a disposizione delle Istituzioni per sedere ai tavoli delle regolamentazioni di settore, al fine di coadiuvare il recepimento di normative tecniche e delicate che incidono sulla democrazia del Paese e sull'ordine pubblico economico, equilibri già ampiamente provati dalla contingenza.

[www.revisori-legali.com](http://www.revisori-legali.com)

<https://www.facebook.com/RevisoriLegali>